

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

Anno I.

Mogadiscio, 22 Agosto 1970

Suppl. n. 5 al n. 8

DIREZIONE E REDAZIONE
presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

SOMMARIO



PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

- LEGGE n. 46 del 3 Marzo 1970 — *Disciplina della Produzione, Commercio ed Impiego degli Stupefacenti.* Pag. 833
- LAW No. 47 of 18 August 1970 — *General Law Govern- in the Issue of Regulations.* » 842
- LAW No. 48 of 18 August 1970 — *Amending the Law on the Organization of the Government.* » 843
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RI- VOLUZIONARIO SUPREMO 1 Agosto 1970, n. 184 — *Promozione Tenente di Polizia Mohamed Abdu- rahman Hersi al Grado di Capitano.* » 844

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE SUPREME
REVOLUTIONARY COUNCIL No. 185 of 16
August 1970 — *Declaring 21st October as Public
Holiday.*

Pag. 845

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE 3 Marzo 1970, n. 46.

Disciplina della Produzione, Commercio ed Impiego degli stupefacenti.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione;
RITENUTO di dover regolare la produzione, commercio ed im-
piego degli stupefacenti;

SU PROPOSTA del Segretario di Stato alla Sanità;

APPROVA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze stupefacenti sono soggette al controllo ed alla vigilanza del Ministero della Sanità, che li esercita a mezzo di:

- a) l'Ufficio Centrale Stupefacenti, che provvede alla consulenza, agli atti occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo sulle sostanze e preparati stupefacenti, nonchè all'organizzazione della lotta contro la tossicomania.

- b) un nucleo specializzato della Polizia, che collabora con l'Ufficio Centrale Stupefacenti secondo le norme di apposito regolamento;
 - c) le Direzioni Regionali dei Servizi Sanitari;
 - d) gli Uffici dei Medici Distrettuali.
2. L'Ufficio Centrale Stupefacenti verrà istituito e i suoi membri verranno nominati con Decreto del Segretario di Stato per la Sanità.

Art. 2

Il Segretario di Stato alla Sanità provvede, con proprio decreto, a nominare i membri di un Comitato interministeriale; che ha il compito di proporre i provvedimenti necessari al coordinamento tra le varie Amministrazioni interessate comunque alle sostanze stupefacenti.

Il Comitato interministeriale è composto di:

- un rappresentante del Ministero della Sanità;
- un funzionario dell'Ufficio Centrale Stupefacenti;
- un Ufficiale Superiore della Polizia;
- un rappresentante del Ministero della Giustizia, Affari Religiosi e Lavoro;
- un rappresentante del Ministero degli Esteri;
- un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura;
- un rappresentante del Ministero dell'Industria e Commercio.

E' facoltà del Segretario di Stato alla Sanità di far intervenire alle adunanze, senza voto deliberativo, persone di riconosciuta competenza estranee al Comitato, per lo studio di speciali questioni.

Il Comitato rimane in carica due anni e può essere rieletto.

Art. 3

Il Segretario di Stato alla Sanità, con proprio decreto, compila l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, tenuto conto delle Convenzioni Internazionali e del parere dell'Ufficio Centrale Stupefacenti.

Art. 4

La coltivazione di piante dalle quali si possono ottenere sostanze comprese nell'elenco di cui all'art. 3, la raccolta e la lavorazione di piante o parti di esse dalle quali si possano ottenere sostanze di cui allo stesso art. 3, sono soggette a speciali Autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Sanità che, nel concederle determina caso per caso, sentito il parere del Ministero dell'Agricoltura le condizioni e le garanzie alle quali esse sono subordinate.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da
Sh. So. 2 000 a 20 000

Art. 5

Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di commercio estero e di valuta, chiunque intenda importare, esportare, ricevere per transito, produrre o trasformare acquistare o vendere, impiegare o comunque detenere sostanze stupefacenti iscritte nell'Elenco Ufficiale, deve richiedere autorizzazione al Segretario di Stato alla Sanità, che la rilascerà esclusivamente alle persone fisiche o giuridiche, preventivamente iscritte in uno speciale «Registro delle Persone abilitate alla produzione, commercio, manipolazione ed uso di sostanze stupefacenti» depositato presso l'Ufficio Centrale Stupefacenti e compilato a norma di regolamento.

La persona fisica responsabile iscritta nel «Registro» di cui al precedente comma deve essere persona incensurata ed offrire serie garanzie morali e professionali; per le Società e per le Aziende detti requisiti debbono essere posseduti rispettivamente dal legale rappresentante e dal Direttore Tecnico.

L'autorizzazione ha un limite di scadenza da terminarsi di volta in volta ed è revocabile, come pure revocabile è l'iscrizione al «Registro» di cui al primo comma, a giudizio insindacabile del Segretario di Stato alla Sanità.

Sono escluse dall'obbligo dell'autorizzazione ministeriale le farmacie per quanto riguarda la vendita, la manipolazione e somministrazione a forma e dose di medicamento delle sostanze stupefacenti.

Chiunque senza iscrizione o autorizzazione, acquisti, venda, ceda, importi, esporti, passi in transito, produca, trasformi o comunque detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco stupefacenti è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da Sh. So. 2.000 a Sh. So. 20.000.

Art. 6

Al «Registro delle persone abilitate alla produzione, commercio, manipolazione ed uso di sostanze stupefacenti» sono iscritti di ufficio tutti gli stabilimenti sanitari di Stato che usino sostanze stupefacenti, nonchè le farmacie private ed Ospedaliere.

Art. 7

Le persone autorizzate a norma dei precedenti articoli 4, 5 e 6 devono tenere un registro di carico e scarico redatto secondo le modalità ed istruzioni riportate nella Tabella A della presente legge.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto sino a due anni e con l'ammenda da Shs. 1.000 a 5.000.

Art. 8

Chiunque, essendo autorizzato a norma dei precedenti articoli, permette o procura che altri metta illecitamente in commercio stupefacenti, iscritti nell'elenco ufficiale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da Sh. So. 5.000 a 50.000.

Art. 9

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Segretario di Stato alla Sanità stabilisce per ciascuna officina autorizzata alla produzione le quantità massime dei vari stupefacenti che possono essere prodotte, trasformare e messe in vendita nel corso nell'anno successivo.

Ove particolari necessità lo richiedano, il Segretario di Stato alla Sanità può limitare, o vietare, in qualsiasi momento, la produzione, l'importazione, l'esportazione e il commercio di alcuni stupefacenti.

Eccedenze di produzione, purchè non superiori al 10% sulle quantità autorizzate possono essere tollerate. Esse comunque debbono essere denunziate al Ministero della Sanità entro 15 giorni dal momento in cui si sono verificate.

Art. 10

I titolari delle officine che producono o impiegano stupefacenti ed i commercianti all'ingrosso debbono trasmettere annualmente, per la parte che li riguarda, in doppio esemplare, all'Ufficio Centrale Stupefacenti non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo i seguenti dati riassuntivi:

- a) quantità delle materie prime messe in lavorazione;
- b) quantità dei prodotti finiti ottenuti, compreso il recupero dei residui, con indicazione della resa in confronto al titolo delle materie prime impiegate;
- c) movimento di entrata ed uscita di ogni singolo stupefacente;
- d) quantità utilizzate per la preparazione di specialità o prodotti galenici preparati e venduti nel corso dell'anno.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da Sh. So. 200 a 2.000.

Art. 11

L'importazione ed esportazione delle sostanze stupefacenti indicate nell'Elenco Ufficiale è permesso solo tramite gli Uffici doganali a ciò autorizzati secondo le modalità stabilite dal Regolamento, indipendentemente dal modo di spedizione e del mezzo di trasporto usati.

Art. 12

L'iscrizione nel «Registro delle persone abilitate alla produzione, commercio, manipolazione od uso di sostanze stupefacenti» può in qualsiasi momento essere revocata, o sospesa a giudizio insindacabile del Segretario di Stato alla Sanità.

In caso di assoluta, urgente necessità l'Ufficio Centrale Stupefacenti a mezzo del suo Direttore può sospendere le attività di cui agli art. 4 e 5 della presente Legge, riferendone immediatamente al Segretario di Stato alla Sanità, che adotta i provvedimenti del caso.

Il Segretario di Stato alla Sanità, indipendentemente dalla denuncia all'Autorità giudiziaria per il procedimento penale, nel caso di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente legge od a quelle sancite dagli artt. 341, 342, 343, 564, 565 del Codice Penale può ordinare la chiusura temporanea del locale ove sono state consumate le trasgressioni stesse.

Art. 13

Nel caso di cessazione delle imprese dalle attività di cui agli artt. 4 e 5, e nei casi di revoca o sospensione dal «Registro delle persone abilitate alla produzione, commercio, manipolazione ed uso di sostanze stupefacenti», l'Ufficio Centrale Stupefacenti adotta i provvedimenti che ritiene più opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di stupefacenti, ritira i registri e revoca eventuali autorizzazioni.

Gli stupefacenti sequestrati in occasione di delitti e contravvenzioni sono confiscati e messi a disposizione del Ministero della Sanità.

Art. 14

La vendita o cessione, anche a titolo gratuito, di stupefacenti deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli.

I produttori di specialità medicinali contenenti stupefacenti sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della Sanità, ad inviare a medici e veterinari campioni delle loro specialità. L'invio è subordinato alla richiesta scritta e firmata del sanitario che si impegna alla somministrazione sotto propria responsabilità.

La consegna degli stupefacenti deve essere fatta:

- a) previo accertamento dell'identità personalmente all'intestatario dell'autorizzazione ministeriale, o a suo dipendente adulto delegato del titolare stesso dell'autorizzazione; o
- b) a mezzo pacco postale raccomandato, la cui ricevuta deve essere conservata; o
- c) mediante Agenzia di trasporto, con documento di accompagnamento compilato e firmato dal mittente in 4 copie, vistate dalla Polizia, in cui sia indicato: il mittente il destinatario — la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati — la data di consegna all'Agenzia.

Il destinatario apporrà sui documenti la data di ricezione e la sua firma per ricevuta e ne renderà una copia al mittente.

Chiunque consegna o trasporti sostanze o preparati stupefacenti in modo diverso da quello previsto dal presente articolo è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da Sh. So. 500 a 5.000.

Art. 15

La vendita o somministrazione di stupefacenti a forma e dose di medicamento deve essere effettuata dal farmacista previo accertamento dell'identità dell'acquirente, che deve essere adulto, solo su presentazione di ricetta medica, nelle quantità prescritte e non altrimenti che in preparazione farmaceutica in cui la sostanza stupefacente deve essere intimamente incorporata ad eccipiente.

Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia redatta secondo le disposizioni di cui all'art. 16 della presente legge, di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel Registro copia-ricette, e di conservare la prescrizione stessa in originale.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Sh. So. 500 a 5.000, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Nei casi di recidiva si applica la sospensione dell'esercizio dell'attività della professione per una durata pari a quella della pena.

Art. 16

I medici chirurghi e veterinari che prescrivono comunque stupefacenti, debbono indicare chiaramente nelle ricette, vergate a scrittura indelebile in esemplare unici originali, le generalità complete dell'ammalato o del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose delle sostanze prescritte e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporvi la data e la firma.

I Direttori di ospedali, ambulatori ed altri Istituti di cura, i titolari di gabinetti per l'esercizio di professioni sanitarie, possono rilasciare prescrizioni per acquistare localmente stupefacenti nella quantità occorrente per normali bisogni degli ospedali, ambulatori, altri Istituti di cura, e gabinetti predetti, senza le indicazioni prescritte nel comma prima, a condizione che tengano un Registro di carico e scarico nel quale debbono specificare l'impiego delle sostanze stesse.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da Sh. So. 1.000 a 5.000.

Art. 17

Il medico od il veterinario che allo scopo di favorire l'abuso di stupefacenti rilascia prescrizioni contenenti stupefacenti senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori al bisogno della cura è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da Sh. So. 3.000 a 30.000.

Art. 18

Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica prodotta da stupefacenti, deve farne denuncia, entro 48 ore, all'Autorità di Polizia ed all'Ufficio Centrale Stupefacenti.

Chiunque contravvenga alla disposizione di cui sopra è punito con l'ammenda da Sh. So. 100 a 500, in caso di recidiva si applica l'arresto sino ad un anno e la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta, con decorrenza dalla data di estinzione della pena.

Le Autorità di Polizia, i Direttori Regionali ed i Medici Distrettuali debbono dare immediata comunicazione all'Ufficio Centrale Stupefacenti di tutti i casi di tossicomania di cui vengono a conoscenza.

Art. 19

Chiunque, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di stupefacenti, si renda comunque pericoloso a sè o agli altri può essere sottoposto a cura disintossicante, previo accertamento medico, su richiesta dell'Autorità di Polizia o di qualsiasi altro interessato.

Art. 20

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili anche agli acquisti e vendite effettuate dal Deposito Centrale Materiale Sanitario e dai Depositi Regionali Materiale Sanitario.

Mogadiscio, li 3 Marzo 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

**NORME ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO
DI CARICO E SCARICO PREVISTO DALL'ART. 7
DELLA PRESENTE LEGGE**

1. Importatori, esportatori e commercianti all'ingrosso autorizzati.

Registro a fogli non mobili, numerati e siglati dall'Ufficio Centrale Stupefacenti, con fogli intestati ad una sola sostanza o preparato portanti le seguenti colonne di conveniente ampiezza:

C A R I C O

- a) Numero d'ordine dell'operazione
- b) Data della registrazione
- c) Ditta fornitrice — indirizzo completo
- d) Estremi dell'autorizzazione ministeriale e fatture di carico
- e) Quantità

S C A R I C O

- f) Acquirente — indirizzo completo
- g) Estremi dell'Autorizzazione ministeriale e fatture di carico
- h) Annotazioni.

2. Farmacie private autorizzate.

Registro a fogli non mobili, numerati e siglati dall'Ufficio Centrale Stupefacenti, con fogli intestati ad una sola sostanza o preparato, portanti le seguenti colonne di conveniente ampiezza:

C A R I C O

- a) Numero d'ordine dell'operazione
- b) Mese ed anno — (le registrazioni devono essere mensili)
- c) Ditta fornitrice — indirizzo completo
- d) Estremi dell'autorizzazione ministeriale e fatture di carico
- e) Quantità proveniente da acquisti
- f) Quantità di carico da trasformazione diretta
- g) Totale delle quantità

S C A R I C O

- h) Somministrazione su ricetta medica
- i) Per trasformazione diretta da cedersi su richiesta medica
- l) Per trasformazione diretta di libera vendita
- m) Totale delle quantità
- n) Annotazioni.

Le preparazioni per trasformazioni dirette sono scaricate nel foglio della sostanza originale e caricate nel foglio ad esse intitolato, ove soggette a registrazione.

3. Farmacie ospedaliere.

Registro foglio non mobili, numerati e siglati dal Direttore dell'Ospedale, con fogli intestati ad una sola sostanza o preparato, portanti le seguenti colonne di conveniente ampiezza:

- a) Numero d'ordine dell'operazione
- b) Reparto e letto
- c) Nome del Medico che prescrive
- d) Oggetto della prescrizione
- e) Data dell'operazione
- f) Quantità di carico
- g) Estremi dei buoni del Deposito Centrale Materiale Sanitario o autorizzazione Ministeriale e fatture di carico
- h) Quantità di scarico.

Le preparazioni per trasformazione diretta sono scaricate nel foglio della sostanza originale e caricate nel foglio ad essere intitolato, ove soggette a registrazione.

4. Ambulatori e Reparti Ospedalieri.

Registro a fogli non mobili, numerati e siglati dal Direttore dello Stabilimento, con fogli intestati ad una sola sostanza o preparati, portanti le seguenti colonne di conveniente ampiezza:

- a) Numero d'ordine dell'operazione
- b) Data dell'operazione — le registrazioni devono essere giornaliere
- c) Nome dei pazienti oggetto delle somministrazioni o estremi delle prescrizioni mediche di carico o delle bollette D.C.M.S. di carico
- d) Quantità di carico
- e) Quantità di scarico oggetto delle somministrazioni.

ISTRUZIONI:

Ogni nuovo registro deve riportare al carico le quantità delle sostanze e dei preparati che risulteranno dalla chiusura del vecchio registro.

Il vecchio registro e tutti i documenti giustificativi delle singole partite di carico e scarico, allegati, verranno conservati per la durata di anni cinque.

Il registro non deve riportare cancellature, aggiunte o abrasioni. E' tollerata la cancellazione di tutta la riga riportante un errore mediante una sola linea rossa tale che la scrittura precedente risulti leggibile.

Tutta la riga suddetta va riportata in quella immediatamente seguente con lo stesso numero d'ordine.

Mogadiscio, li 3 Marzo 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

LAW No. 47 of 18 August 1970.

General Law Governing the issue of Regulations.

THE PRESIDENT OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

TAKING NOTE of the approval of the Supreme Revolutionary Council;

HEREBY PROMULGATES
the following law:

Article 1

All Regulations shall be issued by decree of the President of the Supreme Revolutionary Council on the proposal of the Secretary of State concerned;

Provided that:

- (a) Regulations governing the Organization of the Presidency of the Supreme Revolutionary Council, of Ministries and of subordinate officers;
 - (b) Rules of Procedure of the Council of Secretaries;
 - (c) Civil Service Regulations;
 - (d) Financial and Accounting Procedure Regulations;
- shall continue to be issued by decree of the President of the Supreme Revolutionary Council, having heard the Council of Secretaries.

Article 2

Any law or provision contrary to, or inconsistent with, this law is hereby repealed.

Article 3

1. This law shall be included in the Official Compilation of Laws of the Republic and shall be published in the Official Bulletin.

2. It shall come into force on the day following the date of its publication in the Official Bulletin.

3. All persons shall be required to observe it, and cause others to observe it, as a law of the Republic.

Mogadishu, 18 August, 1970.

Major General Mohamed Siad Barre
PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council

LAW No. 48 of 18 August 1970.

Amending the Law on the Organization of the Government.

THE PRESIDENT

OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

TAKING NOTE of the approval of the Supreme Revolutionary Council;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

Article 1

1. With effect from 1st August, 1970 the Water Resources Section in the Survey and Mapping Department in the Ministry of Public Works is hereby transferred to the Ministry of Agriculture.

2. With effect from the aforesaid date, the Permanent Categories and posts relating to the Water Resources Section referred to above, and the equipment and transports assigned to them are hereby transferred to the Ministry of Agriculture.

Article 2

Any law or provision contrary to this Law is hereby repealed.

Article 3

1. This Law shall be included in the Official Compilation of Laws of the Somali Democratic Republic and shall be published in the Official Bulletin.

2. All persons shall be obliged to observe it, and cause others to observe it, as a Law of the Republic.

Mogadishu, 18 August, 1970.

Major General Mohamed Siad Barre
PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO
SUPREMO 1 Agosto 1970, n. 184.

Promozione Ten. di Polizia Mohamed Abdurahman Hersi al grado di Capitano

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Legge n. 1 della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTO il Decreto n. 21 del 1° Dicembre 1969 relativa alla organizzazione ed all'istituzione del Ministero dell'Interno e della Polizia;

VISTA la motivazione formulata dal Comandante Forze di Polizia con il foglio n. PF/132 del 5 Luglio 1970;

SENTITO il parere del Segretario di Stato dell'Interno;

DECRETA:

Art. 1

Il Tenente di Polizia Mohamed Abdurahman Hersi è promosso al grado di Capitano con anzianità e decorrenza di assegni dal 1° Agosto 1970, per merito eccezionale.

Mogadiscio, li 1 Agosto 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

Il Segretario di Stato all'Interno
Brig. Gen. Hussen Culmie Afrah

VISTO e Registrato - Reg. n. 5, foglio n. 91.
Mogadiscio, li 17 Agosto 1970.
Il Magistrato ai Conti:
MOHAMUD ISSE SALWE

**DECREE OF THE PRESIDENT OF THE SUPREME REVOLUTIONARY
COUNCIL No. 185 of 16 August, 1970.**
Declaring 21st October as Public Holiday.

THE PRESIDENT

OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVING SEEN the First Charter of the Revolution;
HAVING SEEN Law No. 1 of 21 October, 1969;
CONSIDERING the necessity to commemorate the 21st day of
October every year, as the day of the Revolution;
ON THE PROPOSAL of the Secretary of State for Justice, Re-
ligion and Labour;

DECREES:

Article 1

The 21st day of October, date of the Revolution is hereby declared a National Holiday, for the purposes referred to in Article 2 of Decree-law No. 4 of 30 August, 1960, converted into law by Law No. 5 of 10 December, 1960.

Article 2

The aforesaid day shall be in par with the 1st of July for the purposes of remuneration of work done in the said day as provided by article 87, of the Labour Code. (Legislative Decree No. 5 of 10 August 1969).

Article 3

Entry into force

This Decree shall enter into force the day following its publication in the Official Bulletin.

Mogadishu, 16 August, 1970.

Major General Mohamed Siad Barre
PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council

Sheikh Abdulgani Sheikh Ahmed
SECRETARY OF STATE
for Justice, Religion and Labour

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

